

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA**

Versione 10/12/2010

## **Denominazione, Sede, Scopo**

**1)**

E' costituita una associazione denominata "Associazione per la pedagogia steineriana" con sede in Bologna.

**2)**

Scopo della associazione è di contribuire allo sviluppo della concezione e del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner.

L'associazione potrà gestire direttamente scuole di ogni ordine e grado in Bologna e provincia che saranno aperte a tutti, senza distinzioni di classi, ideologie, religioni; la scelta degli indirizzi pedagogico-didattici spetterà ad un Collegio dei Docenti il quale adotti il metodo pedagogico steineriano e che sarà in tali scelte del tutto indipendente.

Il Consiglio Direttivo in collaborazione con il Collegio dei Docenti redigerà un Regolamento cui si riferirà la gestione di tale scuola.

L'associazione potrà sostenere anche economicamente allievi bisognosi che intendano frequentare la scuola steineriana e favorire la preparazione di insegnanti.

L'associazione intende favorire l'attività di volontariato e di collaborazione sia tra i soci sia con altri enti, per fini coerenti con lo scopo sociale.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione atta all'ottenimento dello scopo sociale tenuto comunque conto del successivo art. 4).

L'associazione potrà promuovere, organizzare e gestire iniziative culturali, artistiche, ricreative e pedagogiche, attivare gruppi di studio e corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti ed educatori.

La sua durata è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## **Patrimonio**

**3)**

Il Patrimonio sociale si compone di:

- a) quote sociali fissate di anno in anno dalla Assemblea dei Soci
- b) offerte libere, donazioni e lasciti da parte di soci e di terzi
- c) eventuali altre entrate
- d) reddito dei beni dell'associazione

**4)**

L'associazione non ha fini di lucro. Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere ripartiti tra i soci in alcuna forma salvo per eventuali imposizioni legislative.

## **Organi**

**5)**

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Collegio dei Docenti
- 4) il Collegio dei Revisori

**6)**

Coloro che hanno interesse per il movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner e desiderano sostenere e promuovere gli scopi, possono diventare soci ordinari dell'associazione

inviando richiesta scritta su cui il Consiglio Direttivo dovrà deliberare. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Coloro che intendono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale in modo particolarmente attivo, anche promuovendo iniziative specifiche, possono assumere la qualifica di soci sostenitori, inviando la richiesta scritta su cui il Consiglio Direttivo dovrà deliberare. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Su richiesta di chi ne ha la potestà genitoriale, possono venire ammessi, in qualità di soci minorenni, i minori destinatari di attività educative e scolastiche, purché il richiedente sia a sua volta socio dell'associazione: questi rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Non è ammessa la figura di socio temporaneo.

L'Assemblea dei Soci può proporre ed approvare la nomina a socio onorario di persone benemerite. Quanto disciplinato negli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 non si applica ai soci minorenni.

**7)**

I soci possono riunirsi in gruppi in ogni luogo o campo particolare di attività. Tali attività non dovranno però essere in contraddizione con gli scopi stessi dell'associazione.

**8)**

I soci possono essere esclusi per comportamenti che costituiscono grave o protratta violazione degli scopi statutari tramite deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato, al quale spetta il diritto di replica; tale decisione, unitamente all'eventuale controdeduzione dell'interessato, dovrà essere comunicata all'Assemblea e sottoposta a ratifica assembleare.

Il mancato versamento della quota associativa entro sei mesi dal termine fissato dal Consiglio Direttivo comporta la decadenza della condizione di socio.

Il socio che lo desidera può recedere dall'associazione inviando comunicazione scritta all'associazione.

I soci recedenti, decaduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né possono richiedere la restituzione di quanto versato.

### **Assemblee**

**9)**

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci può altresì essere riunita su istanza del Presidente del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso scritto apposto nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, l'ora e il giorno della riunione stessa, da inviarsi ai soci almeno con tre settimane di anticipo.

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di un numero di soci non inferiore al 50% più uno, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei soci presenti.

**10)**

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto, non è ammesso il voto per delega.

**11)**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di metà dei soci. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (ultimo comma art. 21 C.C.)

Le deleghe sono ammesse esclusivamente per l'assemblea straordinaria, nel numero massimo di tre per socio.

#### **12)**

L'assemblea designa un presidente e un segretario; di ogni riunione verrà redatto verbale sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

#### **Amministrazione**

#### **13)**

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea, è composto da almeno tre membri scelti tra i soci, che durano in carica due esercizi. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

#### **14)**

Il Consiglio Direttivo è incaricato della gestione economica dell'associazione nel quadro degli scopi statutari, elegge fra i suoi componenti il Presidente, un Segretario ed un Tesoriere; il Consiglio Direttivo potrà affidare compiti specifici ai suoi membri o ad altri Soci.

#### **15)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su istanza del Presidente o della maggioranza dei suoi membri e la convocazione deve avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, contenente gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della riunione.

Ogni riunione è presieduta dal presidente o in sua assenza da un amministratore eletto dai presenti.

#### **16)**

Il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tuttavia è necessaria la presenza effettiva ed il voto unanime di tutti i suoi componenti per le deliberazioni che riguardano la delega dei poteri del Consiglio.

Ogni deliberazione deve constare da verbale riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio.

#### **17)**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio per ogni grado e tipo di giurisdizione. Con l'approvazione del Consiglio potrà delegare la propria firma ad altri componenti del Consiglio stesso.

#### **18)**

Il Collegio dei Docenti, composto da tutti i docenti soci, è convocato qualsiasi volta lo richieda anche un singolo docente.

Il Collegio dei Docenti:

- organizza tutto l'insegnamento ed è responsabile, con piena autonomia e parità fra tutti i docenti, dell'indirizzo pedagogico;
- sceglie autonomamente e propone i docenti al Consiglio Direttivo, che ha soltanto una valutazione economica ed esprime decisione motivata;
- propone autonomamente l'esclusione dal Collegio dei soci docenti che non siano idonei a seguire la pedagogia steineriana al Consiglio Direttivo, che ha soltanto una valutazione economica ed esprime decisione motivata;

- organizza il programma culturale annuale, proponendone le attività al Consiglio Direttivo, che valuterà le proposte dal punto di vista della gestione economica ed adotterà decisione motivata;
- nomina i docenti candidati al Consiglio Direttivo.

#### **19)**

L'assemblea ordinaria nomina, ogni due anni, tre Revisori dei Conti, anche non soci, la cui carica è incompatibile con quella di Consigliere.

I revisori possono in ogni momento provvedere ad atti di ispezione e controllo, si riuniscono ogni qualvolta lo ritengano necessario, e ne riferiscono all'assemblea. In particolare una di dette riunioni dovrà precedere la riunione annuale dell'assemblea ordinaria, chiamata ad approvare i bilanci consuntivo e preventivo degli esercizi di competenza. Di ogni riunione del Collegio dei revisori dei conti deve essere redatto apposito verbale.

#### **20)**

L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno, ed entro quattro mesi il Consiglio deve riunire l'assemblea per sottoporre il bilancio consuntivo.

#### **21)**

Gli impegni dell'associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio e i singoli soci non rispondono personalmente.

Qualsiasi iniziativa che comporti una spesa deve, preventivamente, avere la corrispondente copertura economica.

#### **Scioglimento**

#### **22)**

In caso di scioglimento dell'associazione i beni di proprietà della stessa saranno devoluti, dietro formale deliberazione dell'assemblea straordinaria, da prendersi con la maggioranza stabilita dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile, in primo luogo ad altra iniziativa pedagogica steineriana oppure ad altra iniziativa antroposofica senza scopo di lucro.

In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assembleare richiesta e con le priorità di cui sopra, potrà decidere il Presidente del Tribunale di Bologna, al quale il Consiglio Direttivo della associazione dovrà rivolgere espressa istanza.

#### **23)**

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi e agli ordinamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.